

Oggetto: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4 LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER I PAZIENTI DELLE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

Richieste chiarimenti e riscontri.

Chiarimento 1):

1. Con riferimento all'articolo 11 del Capitolato e allo Schema di Convenzione si chiede di confermare che il broker aggiudicatario venga nominato Titolare Autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile del trattamento. Il broker, infatti, per poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio, possibile solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Il Garante della Privacy in un recente provvedimento ha chiarito che ogni qual volta un titolare del trattamento si rivolge ad un terzo esternalizzando determinati servizi che potrebbe svolgere in house, tale soggetto terzo è normalmente configurabile come responsabile del trattamento ex art. 28 del reg. UE 2016/679. Al contrario, tuttavia, l'attività di Brokeraggio assicurativo non può essere esternalizzata né essere considerata esternalizzazione di servizi, poiché tale attività non può normalmente essere svolta in house ad eccezione dei soggetti autorizzati ed iscritti nella sez. B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Tutto ciò premesso, restiamo a Vostra disposizione ed auspichiamo che sulla scorta di quanto esposto, vogliate riconoscere al broker la qualità di Titolare autonomo del Trattamento.

2. Con riferimento all'indicazione del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera, si evidenzia che l'indicazione, da parte della stazione appaltante, di un CCNL di riferimento, non è applicabile agli appalti di servizi aventi natura intellettuale secondo il combinato disposto degli art. 11 e 57 d. lgs. 36/2023 e come altresì condiviso dall'ANAC nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023. Si chiede pertanto di confermare che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sia richiesto un CCNL specifico e che sia quindi sufficiente dichiarare quello applicato dall'operatore economico. Ad ogni buon conto, ribadendo la non applicabilità trattandosi di prestazione di natura intellettuale, si evidenzia in ogni caso che il CCNL da voi indicato non è, come previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, quello "stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" e che invece il CCNL maggiormente rappresentativo è quello del Commercio.

3. Con riferimento al requisito di cui all'articolo 8.2 del Disciplinare, chiediamo cortesemente di confermare che il possesso dello stesso possa essere dimostrato anche mediante la produzione di bilanci. A tal riguardo, rappresentiamo che l'utilizzo dei bilanci quali documenti probatori costituisce prassi consolidata nelle procedure di gara analoghe, in quanto strumento idoneo e sufficientemente rappresentativo della solidità economico/finanziaria dell'operatore economico.

4. Con riferimento alla cauzione provvisoria, chiediamo cortesemente di confermare la correttezza del relativo valore, essendo stato calcolato sull'importo del servizio per 48 mesi e non sul valore complessivo dell'appalto.

5. Con riferimento all'allegato B, chiediamo di confermare che possa essere compilato facendo un mero rimando alle parti della Relazione Tecnica (che verrà redatta seguendo l'ordine dei criteri di valutazione) e che quindi lo stesso non rientri nel computo delle 100 facciate.

6. Con riferimento all'Offerta Tecnica, chiediamo cortesemente di confermare che non siano previste indicazioni precise relativamente al font e chiediamo di specificare se eventuali copertina, copertine interne, indice e curricula delle risorse siano inclusi o esclusi dal computo delle 100 facciate.

Riscontro al chiarimento 1):

1. Si conferma quanto previsto all'art. 11 del Capitolato:

“Le Aziende autorizzano esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto il disposto di cui al GDPR 679/2016, ai fini dell'esecuzione del presente appalto. Per quanto concerne l'attività svolta per conto delle Aziende, il Broker verrà nominato responsabile esterno e amministratore di sistema, con potere di nominare gli incaricati del trattamento al proprio interno”.

2. Si conferma che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sia richiesto un CCNL specifico e che sia quindi sufficiente che l'operatore economico dichiari il CCNL applicato.

3. Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

4. Si conferma che l'importo della garanzia provvisoria è stato calcolato sull'importo complessivo del servizio per 48 mesi.

5. Il progetto tecnico deve essere redatto seguendo lo schema indicato nell'allegato B, compilando gli appositi spazi. Il progetto tecnico NON deve superare nel suo complesso (inclusi gli allegati) il numero massimo di 100 (cento) facciate A4.

Sono esclusi dal conteggio delle 100 (cento) facciate A4:

- la copertina iniziale;
- i CV del personale che devono essere allegati in apposita cartella.

6. Si veda il riscontro di cui al punto 5).

Chiarimento 2):

Con riferimento alla presente procedura siamo cortesemente a chiedere conferma che, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, possa essere allegato uno zip identico nei due spazi previsti per ciascun lotto, contenente la documentazione richiesta ed in particolare:

1. unica domanda di partecipazione
2. unico DGUE
3. unico pagamento imposta di bollo
4. unica cauzione provvisoria dell'importo da voi indicato e indicazione di entrambi i CIG
5. unico patto di integrità
5. ricevuta di pagamento anac per lotto 1 e ricevuta pagamento anac per lotto 2

Con riferimento a questo ultimo punto si chiede di confermare che l'importo del contributo anac sia di Euro 220 per il lotto 1 e 165 per il lotto 2.

Riscontro al chiarimento 2):

Si conferma.

Chiarimento 3):

Si segnala che il campo "Doc. gara - Tecnica" risulta bloccato e pertanto non consente il caricamento della busta tecnica.

Riscontro al chiarimento 3):

Si è provveduto a sbloccare il campo.

Chiarimento 4):

Spett.le Ente, si chiede di confermare che la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria (fatturato globale maturato negli ultimi tre anni) mediante dichiarazione resa da soggetto del collegio sindacale, non venga richiesta in fase di partecipazione alla procedura di gara, ma solo eventualmente in caso di aggiudicazione.

Riscontro al chiarimento 4):

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria viene semplicemente auto dichiarato compilando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). La dichiarazione deve essere fatta dall'OE in fase di partecipazione alla procedura.

La comprova effettiva dei requisiti auto dichiarati avviene obbligatoriamente prima dell'aggiudicazione definitiva (l'art. 17, comma 5 del Codice stabilisce che la Stazione appaltante esamina la proposta di aggiudicazione e dispone l'aggiudicazione solo dopo aver controllato e verificato positivamente i requisiti in capo all'offerente).

Chiarimento 5):

In riferimento alla selezione in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- in riferimento all'art. 8 del Capitolato speciale di appalto "Pagamento premi assicurativi alla Compagnie di assicurazione" ultimo paragrafo che di seguito riportiamo " (...), il mandato di pagamento emesso a favore del Broker farà fede quale quietanza liberatoria per le Aziende contraenti"

Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per le Aziende e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

- Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica e, in particolare, al criterio I2 relativo al possesso della certificazione SA 8000, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, possano essere considerate valide anche certificazioni equivalenti o affini, quali, ad esempio, la certificazione ISO 45001.

- In riferimento all'art. 11 del capitolato speciale di appalto "Obblighi di riservatezza e segretezza" il quale prevede la Nomina del Broker quale Responsabile esterno del trattamento Dati, si chiede conferma che in tema di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il broker aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati in luogo di Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo

formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L’attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

- Infine, vista la data di inizio stimata del servizio di brokeraggio assicurativo indicata nel Bando di gara al punto 5.1.3. prevista per il 01.12.26 e vista la determina dirigenziale n. 2480 del 4/9/2 con cui è stato affidato il servizio di copertura assicurativa RCTO all’operatore economico Berkshire Hathaway international insurance Limited con decorrenza 29.12.23 e con scadenza 29.12.2026 (opzione proroga 180 giorni), con riferimento all’art.7) del Capitolato Speciale di gara - Attività di affiancamento fine servizio – Passaggio di portafoglio vi preghiamo di precisare se le provvigioni relative al premio della nuova polizza RCTO decorrente dal 29.12.26 (o data successiva qualora venga esercitata l’opzione di proroga) saranno di competenza del Broker uscente o del Broker subentrante.

Riscontro al chiarimento 5):

Si fornisce il chiarimento ai diversi punti:

- Si conferma che, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker costituisce quietanza liberatoria per le Aziende contraenti. Pertanto, non è previsto alcun obbligo in capo al Broker di anticipare con proprie risorse il pagamento dei premi assicurativi per conto delle Aziende contraenti.

Resta fermo che il pagamento dei premi dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato, dalla documentazione di gara nonché dai capitoli di polizza attivi presso gli Enti Sanitari.

- Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal criterio I2, è richiesto il possesso della certificazione SA 8000, secondo quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara.

Non possono, pertanto, essere considerate valide certificazioni diverse dalla SA 8000, ancorché riferibili ad ambiti affini o con finalità parzialmente sovrapponibili, quali, a titolo esemplificativo, la certificazione ISO 45001.

La certificazione ISO 45001, infatti, attiene al sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e non costituisce certificazione equivalente alla SA 8000, che riguarda specificamente la responsabilità sociale e il rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro;

- Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica;

- Si prega di prendere visione dell’art. 7 “ Attività di affiancamento fine servizio – Passaggio di portafoglio” del CSA relativo al servizio di che trattasi, di cui si riporta stralcio: “(...) nel caso di subentro di Broker diversi in corso di esecuzione del medesimo contratto assicurativo, il Broker uscente ha diritto a percepire l’aggio previsto nel contratto di cui era aggiudicatario, fino alla scadenza del periodo di pagamento del premio; il Broker subentrante ha diritto di percepire l’aggio dedotto in contratto soltanto con la decorrenza del periodo assicurativo successivo”.

Chiarimento 6):

Spett.le ARES, nel disciplinare risultano alcune previsioni che generano incertezza applicativa, in particolare:

- previsione di un unico contributo ANAC a fronte di una gara suddivisa in 2 lotti;
- richiesta di un'unica cauzione provvisoria, senza chiare indicazioni sulle modalità di imputazione per ciascun lotto;
- limite massimo di 100 pagine per l'offerta tecnica, senza specificare se in tale conteggio debbano essere ricompresi i curricula e gli altri allegati tecnici;
- indicazione presumibilmente erronea sulla richiesta di CCNL applicabile, riferito ad una categoria (Agenti di assicurazione) non pertinente all'oggetto della gara (broker).

Si evidenzia inoltre che le risposte ai chiarimenti sono previste solo fino a 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione, termine che appare particolarmente ristretto rispetto alla complessità dell'offerta tecnica richiesta: la redazione (ed eventuale rielaborazione) di un elaborato fino a 100 pagine, due nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, comporta infatti un impegno organizzativo e redazionale significativo, difficilmente compatibile con un arco temporale così ridotto successivo alla pubblicazione dei chiarimenti.

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire una partecipazione consapevole e in linea con i principi di trasparenza, parità di trattamento e massima concorrenza, la scrivente chiede cortesemente una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte (ad esempio di almeno 15 giorni), decorrenti dalla data di pubblicazione dei chiarimenti.

Riscontro al chiarimento 6):

Si precisa quanto segue:

- L'importo del contributo ANAC per il lotto 1 (Valore complessivo stimato € 5.286.361,58) è pari a € 220,00; quello per il lotto 2 (Valore complessivo stimato € 2.327.150,65) è pari a € 165,00;
- L'importo della cauzione provvisoria per la partecipazione al lotto 1 è pari a € 57.932,73; quella per la partecipazione al lotto 2 è pari a € 25.503,02;
- Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica;
- Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica;

Chiarimento 7):

Con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti.

1. DGUE e documentazione dell'impresa ausiliaria

Con riferimento all'istituto dell'avvalimento, si chiede cortesemente di fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative di predisposizione e presentazione della documentazione dell'impresa ausiliaria.

In particolare, si chiede di confermare:

se l'impresa ausiliaria debba essere registrata alla piattaforma telematica ai fini della compilazione e del caricamento del proprio DGUE;

se sia ammessa la presentazione di un DGUE autonomamente compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, da allegare alla documentazione amministrativa del concorrente;

ovvero se la Stazione Appaltante intenda mettere a disposizione uno specifico modello DGUE dedicato alle imprese ausiliarie, corredato dalle relative istruzioni operative.

Si chiede inoltre di confermare che la dichiarazione di avvalimento richiamata all'art. 18.3 del Disciplinare, ma non presente tra i modelli allegati alla documentazione di gara, possa essere predisposta autonomamente dalle parti nel rispetto delle prescrizioni di gara e della normativa vigente oppure, in alternativa, se la Stazione Appaltante preveda la pubblicazione di un apposito modello.

2. Disciplina del subappalto

Con riferimento alla disciplina del subappalto, si chiede cortesemente un chiarimento in merito al coordinamento tra le disposizioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare:

l'art. 13 del Capitolato Speciale prevede il divieto di subappalto del servizio;

l'art. 12 del Disciplinare ammette invece il subappalto con riferimento alle attività di formazione e aggiornamento del personale.

Al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta e una piena comprensione del perimetro delle prestazioni eventualmente affidabili a terzi, si chiede di confermare che il divieto previsto dall'art. 13 del Capitolato non debba intendersi come assoluto e che il subappalto possa essere ammesso, oltre che per le attività di formazione e aggiornamento del personale, anche per eventuali prestazioni accessorie o specialistiche che non incidano sulle attività principali e caratterizzanti del servizio di brokeraggio assicurativo, ferma restando la piena responsabilità dell'aggiudicatario nei confronti della Stazione Appaltante.

3. Criterio L - Riduzione delle tempistiche delle attività di cui all'art. 1 del Capitolato

Con riferimento al criterio L "Riduzione delle tempistiche delle attività di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale", si chiede di precisare quale sia l'ambito applicativo delle tempistiche oggetto di valutazione premiale e, in particolare, se le attività cui si riferisce la riduzione debbano essere svolte:

a) direttamente a favore delle singole Aziende Sanitarie/Enti beneficiari del servizio, con applicazione delle tempistiche offerte a ciascuna richiesta proveniente dal singolo contraente; oppure

b) a favore della Stazione Appaltante nell'ambito di attività svolte unitariamente per l'intero perimetro degli Enti interessati dall'appalto, con applicazione delle tempistiche offerte a livello complessivo.

Si chiede pertanto di confermare quale sia il corretto destinatario delle prestazioni e delle relative tempistiche offerte.

4. Requisiti formali del Progetto Tecnico

Con riferimento all'art. 19 del Disciplinare, si chiede di confermare se, oltre al limite massimo di 100 pagine complessive previsto per il Progetto Tecnico (inclusi gli allegati), siano previsti specifici requisiti formali relativi a:

formato pagina; font; dimensione del carattere; interlinea; margini.

5. Subcriteri L4 e L5 - Riduzione delle tempistiche

Con riferimento ai subcriteri L4 e L5 dell'Allegato relativo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si rileva una possibile discrepanza tra:

la descrizione del criterio, che richiama una riduzione di 1 (uno) giorno rispetto ai termini previsti dal Capitolato; le modalità di attribuzione del punteggio, che sembrerebbero invece riferirsi ad una riduzione di 10 (dieci) giorni.

Si chiede pertanto di precisare quale sia il valore corretto da considerare ai fini della formulazione dell'offerta tecnica e della conseguente attribuzione del punteggio.

Richiesta di eventuale proroga

Considerato che i chiarimenti sopra richiesti riguardano aspetti rilevanti ai fini della corretta predisposizione dell'offerta, tra cui le modalità operative dell'avvalimento, il perimetro delle attività eventualmente subappaltabili e l'interpretazione di alcuni criteri di valutazione, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di valutare l'opportunità di concedere una congrua proroga del termine di presentazione delle offerte.

Tale richiesta è finalizzata a consentire agli operatori economici di predisporre un'offerta pienamente coerente con le prestazioni richieste e con i criteri di valutazione previsti dalla

procedura, favorendo la più ampia partecipazione e una corretta competizione tra gli operatori interessati.

Riscontro al chiarimento 7):

Si precisa quanto segue:

1. DGUE e documentazione dell'impresa ausiliaria:

- si precisa che l'impresa ausiliaria deve procedere alla registrazione sulla piattaforma telematica ai fini della compilazione e del caricamento del proprio DGUE;
- si richiede la presentazione di un DGUE autonomamente compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, da allegare alla documentazione amministrativa del concorrente;
- la dichiarazione di avalimento deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente e di quanto prescritto all'art. 18.3 del Disciplinare di gara, secondo un proprio modello.

2. Disciplina del subappalto:

Si precisa che, come prescritto all'art. 12 del Disciplinare di gara, *“è vietata ogni forma di subappalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa così come definita dal D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii”* (questo è il divieto di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale).

Si conferma che il subappalto è ammesso limitatamente alle attività di formazione e aggiornamento del personale, come descritte nel Capitolato Speciale.

3. Criterio L - Riduzione delle tempistiche delle attività di cui all'art. 1 del Capitolato:

Ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto *“La gara ha per oggetto l'espletamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (Asl Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari, ARNAS Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari, AREUS, ARES, IZS)”*.

L'art. 2 del CSA prevede quanto segue: *“Il servizio sarà articolato in due lotti tenuto conto della centralizzazione della copertura assicurativa da parte di ARES a favore delle singole Aziende Sanitarie della Regione Sardegna:*

- *Lotto n.1: coperture assicurative per: Asl Sassari, ASL Gallura, ASL Nuoro, ASL Ogliastra, ASL Oristano, ASL Medio Campidano, ASL Sulcis, ASL Cagliari, AREUS, ARES Sardegna;*
- *Lotto n.2: coperture assicurative per: ARNAS Brotzu, AOU Cagliari, AOU Sassari e IZS Sardegna.*

Pertanto il Broker deve espletare il servizio a favore degli Enti sanitari della Regione Sardegna indicati nel lotto aggiudicato, come sopra descritto. Si prega di prendere visione dei documenti di gara e della Relazione illustrativa.

Tutte le offerte formulate nell'ambito del progetto tecnico (compresa l'offerta di riduzione delle tempistiche indicata nella richiesta di chiarimenti) devono essere presentate unitariamente e sono valide per l'intero perimetro degli Enti interessati dal lotto di riferimento.

4. Requisiti formali del Progetto Tecnico:

Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

5. Subcriteri L4 e L5 - Riduzione delle tempistiche:

➤ Criterio L4

- Allegato B_ Dichiarazione offerta tecnica:

L 4 Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara;
riduzione di 1 (uno) giorni del termine previsto in CSA art. 1;

SI ☐ NO ☐

Barrare la voce che interessa. NB.:

- In caso di riduzione del termine (risposta SI): 1 (uno) punti;
- In caso di nessuna riduzione (risposta NO): 0 (zero) punti

- Allegato 1 _ Criteri di valutazione

L 4 Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara;
riduzione di 1 (uno) giorni del termine previsto in CSA art. 1;

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione della riduzione offerta:

- riduzione di 1 (uno) giorni: 1 punto
- nessuna riduzione: 0 punti

➤ Criterio L5

- Allegato B_ Dichiarazione offerta tecnica:

L 5 consulenza e assistenza alle strutture aziendali: riduzione di 1 (uno) giorni del termine previsto in CSA art. 1;

SI ☐ NO ☐

Barrare la voce che interessa. NB.:

- In caso di riduzione del termine (risposta SI): 1 (uno) punti;
- In caso di nessuna riduzione (risposta NO): 0 (zero) punti

- Allegato 1_ Criteri di valutazione

L 5 consulenza e assistenza alle strutture aziendali: riduzione di 1 (uno) giorni del termine previsto in CSA art. 1;

Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione della riduzione offerta:

- riduzione di 1 (uno) giorni: 1 punto
- nessuna riduzione: 0 punti

Contestualmente alla pubblicazione del presente chiarimento si pubblica, nella sezione Impostazione documentazione di gara, l'Allegato 1 _ Criteri di valutazione con la correzione del refuso.

Chiarimento 8):

Con riferimento all'oggetto della procedura, qualificata negli atti di gara come affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo", si chiede di chiarire l'esatto perimetro delle prestazioni richieste all'aggiudicatario con particolare riferimento alle attività relative alla gestione dei sinistri.

Nell'art. 1 del Capitolato Speciale, oltre alle attività tipicamente riconducibili alla consulenza e al brokeraggio assicurativo, è presente il "servizio di supporto alla gestione e liquidazione sinistri", prevedendo, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati Valutazione Sinistri, la preventiva predisposizione delle schede sinistro con sintesi dei fatti, elementi di rischio e valorizzazione del possibile esborso, nonché l'assistenza sulla gestione dei sinistri, con formulazione di pareri in ordine all'opportunità della liquidazione e alla congruità del risarcimento.

Analogamente, nell'Allegato 1 "Criteri di valutazione", il Criterio E – Metodologia gestione sinistri, cui sono attribuiti complessivamente 25 punti, richiede di illustrare l'attività di gestione ordinaria del sinistro, l'attività di consulenza, il monitoraggio dell'andamento dei sinistri, delle riserve e delle liquidazioni, nonché la predisposizione delle schede da sottoporre al CVS.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se le predette attività debbano intendersi esclusivamente quali attività di assistenza, consulenza e supporto del Broker alle strutture aziendali e/o alle Compagnie assicuratrici cui resta affidata la gestione e liquidazione dei sinistri, oppure se sia richiesto al Broker di svolgere direttamente attività proprie della gestione tecnico-liquidativa dei sinistri.

In tale seconda ipotesi, si chiede altresì di precisare quali siano esattamente le fasi del processo di gestione del sinistro poste a carico dell'aggiudicatario (istruttoria, acquisizione documentale, valutazione della responsabilità, quantificazione del danno, formulazione della proposta di liquidazione/reiezione, partecipazione al CVS, trattativa con il danneggiato e/o suoi rappresentanti, definizione e chiusura del sinistro) e quali attività rimangano invece di competenza delle Aziende Sanitarie e/o delle Compagnie assicuratrici.

Si chiede, infine, di precisare se tali attività debbano essere svolte anche con riferimento ai sinistri ricadenti in franchigia/SIR o comunque direttamente gestiti dalle Aziende, e se per l'esecuzione delle attività di gestione tecnico-liquidativa siano richiesti specifici requisiti professionali, organizzativi o autorizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attività di brokeraggio assicurativo. Si chiede infine di chiarire se, alla luce di quanto previsto dall'art. 4 della L. 24/2017 e dal D.M. 232/2023 in ordine alla composizione e al funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri, le attività di valutazione tecnica dei sinistri richieste al broker aggiudicatario siano da intendersi compatibili con le funzioni proprie del loss adjuster come disciplinate dalla normativa vigente, ovvero se tale figura debba essere prevista separatamente dalle singole Aziende Sanitarie.

Riscontro al chiarimento 8):

Si chiarisce che le attività concernenti la gestione dei sinistri previste dall'art. 1 del Capitolato Speciale e dal Criterio E dell'Allegato 1 devono essere intese quali attività di assistenza, consulenza e supporto specialistico rese dal Broker in favore delle Aziende Sanitarie e, per quanto di rispettiva competenza, delle Compagnie assicuratrici.

In particolare, il Broker è chiamato a fornire assistenza e consulenza sulla gestione di tutti i sinistri in conformità a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento all'art. 1.

Tali attività non comportano, salvo specifiche diverse previsioni del Capitolato, il trasferimento al Broker delle funzioni proprie della Compagnia assicuratrice in materia di gestione e liquidazione del sinistro, né delle funzioni decisionali e di responsabilità proprie delle Aziende Sanitarie e dei rispettivi organi e strutture competenti.

Per i sinistri ricadenti in franchigia/SIR o comunque posti direttamente a carico delle Aziende Sanitarie, il Broker assicura le attività di supporto, consulenza e monitoraggio previste dal Capitolato, ferma restando la competenza decisionale dell'Azienda Sanitaria in ordine alla gestione e alla definizione del sinistro.

La predisposizione delle schede da sottoporre al Comitato di Valutazione Sinistri e la partecipazione del Broker alle relative riunioni devono pertanto intendersi come attività di supporto istruttorio e consulenziale e non comportano l'attribuzione al Broker di poteri decisionali in ordine alla definizione del sinistro, alla liquidazione o al relativo importo.

Con riferimento al Criterio E – “Metodologia gestione sinistri”, i concorrenti dovranno quindi illustrare le modalità organizzative e operative attraverso le quali intendono assicurare le predette attività di supporto, consulenza, monitoraggio e assistenza alle Aziende Sanitarie e alle Compagnie assicuratrici, in coerenza con le rispettive competenze.

Quanto alla figura del *loss adjuster*, si precisa che le attività richieste al Broker nell'ambito della presente procedura non determinano, di per sé, l'affidamento al medesimo delle funzioni proprie del *loss adjuster*, ove queste comportino lo svolgimento di autonome attività di valutazione tecnico-liquidativa del danno.

Chiarimento 9):

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in ordine alla documentazione da presentare ai fini della partecipazione.

Con riferimento alla cauzione provvisoria, chiediamo di chiarire se debba essere presentata una cauzione distinta per ciascun Lotto al quale si intende partecipare, o se, in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, debba essere presentata un'unica cauzione.

Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio, si chiede di confermare che quanto riportato nel documento “criteri di valutazione” valga per entrambi i Lotti;

Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di confermare che non sia prescritta l'adozione di uno specifico carattere e/o dimensione;

Con riferimento al CCNL, si chiede di confermare che sia sufficiente dichiarare il CCNL effettivamente applicato dall'Operatore Economico.

Riscontro al chiarimento 9):

Si precisa che nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti si può presentare un'unica cauzione per l'importo complessivo dei due lotti.

I criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 sono applicabili ad entrambi i lotti.

Con riferimento alla redazione dell'offerta tecnica non è prescritto uno specifico carattere e/o dimensione.

L'Operatore Economico deve dichiarare il CCNL effettivamente applicato.

Chiarimento 10):

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per il possesso della certificazione UNI/PdR, in caso di RTI la certificazione debba essere posseduta almeno dalla capogruppo.

Riscontro al chiarimento 10):

Si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

Chiarimento 11):

1) Con riferimento all'indicazione del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera contenuta nel Disciplinare di gara, si osserva che l'oggetto dell'affidamento consiste in un servizio di brokeraggio assicurativo, caratterizzato da prestazioni a prevalente

contenuto intellettuale e professionale, svolte da operatori economici la cui organizzazione aziendale può risultare differente da quella delle agenzie assicurative. Tenuto conto della natura intellettuale delle attività richieste (da voi confermata all'art. 3 del Disciplinare stesso), si chiede di confermare che l'indicazione del predetto CCNL debba intendersi quale mero riferimento indicativo, considerato che il servizio non comporta prestazioni standardizzate di manodopera, bensì attività di consulenza specialistica rese da personale altamente qualificato. Si chiede pertanto di confermare che, in ragione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, ciascun concorrente possa applicare il contratto collettivo coerente con la propria organizzazione aziendale e con l'attività effettivamente esercitata, senza necessità di dichiarare e dimostrare l'equivalenza rispetto al CCNL indicato negli atti di gara.

2) In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 8.2 del Disciplinare, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), il requisito possa essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, senza limiti minimi per capogruppo e mandante (così come già previsto per il requisito 8.3).

Vi chiediamo inoltre di confermare che la comprova del requisito relativo al fatturato potrà essere fornita anche tramite la presentazione della copia dei bilanci chiusi ed approvati.

3) Con riferimento all'art. 13 del Disciplinare relativo alla Garanzia Provvisoria, si chiede di precisare se sia corretto produrre un'unica garanzia per entrambi i lotti (citando tra i beneficiari tutte le Aziende coinvolte ed i CIG di entrambi i lotti) o se possano essere prodotte due garanzie, ciascuna riferita al Lotto/CIG di pertinenza ed inserita nella relativa busta telematica.

4) Relativamente al pagamento del contributo ANAC chiediamo conferma che debba essere effettuato un pagamento per ciascun lotto, diversamente da quanto previsto nella documentazione di gara e nel chiarimento del 28/08.

5) Con riferimento al Modulo di offerta economica si segnala che nella Tabella 1 non è riportata la percentuale di aggio che verrà riconosciuta all'aggiudicatario con riferimento alle Cauzioni: si chiede pertanto di confermare che nel caso di aggiudicazione la percentuale di provvigione riconosciuta per le cauzioni sarà pari al 4% (come previsto nella Tabella del Lotto 1 riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto – pag. 6) e di precisare se tale indicazione debba essere inserita nel Modulo di offerta economica.

6) Con riferimento alla relazione tecnica, considerato che è finalizzata a consentire alla Commissione la valutazione degli specifici elementi qualitativi individuati dalla lex specialis, si chiede di valutare una riduzione del limite massimo previsto per la stessa, attualmente pari a 100 pagine, al fine di privilegiare la qualità, la chiarezza e la pertinenza dei contenuti rispetto alla loro mera estensione.

Un limite dimensionale più contenuto consentirebbe infatti agli operatori economici di focalizzare le proprie proposte sugli elementi effettivamente rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi, favorendo altresì una più agevole, uniforme e immediata comparazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice semplificando il processo valutativo.

Si chiede pertanto di valutare una riduzione del numero massimo di pagine, così come abitualmente accade in tutte le gare pubbliche, individuando un limite proporzionato alla struttura e alla complessità dei criteri di valutazione previsti (usualmente 30/40 facciate).

Si chiede, inoltre, di confermare che il limite di pagine debba intendersi come limite di facciate/fogli formato A4.

Infine, si chiede di precisare se i curricula del Team dedicato alla gestione dell'appalto siano oggetto di valutazione e, in caso affermativo, di precisare se gli stessi debbano essere computati nel limite dimensionale previsto per l'offerta tecnica

7) In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del CSA in tema di polizza RC professionale prevista

dall'art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, si chiede di precisare se sia sufficiente il massimale complessivo previsto dall'IVASS o se sia necessario un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e Euro 7.500.000,00 globale annuo.

Si chiede inoltre di confermare che non sarà necessario stipulare apposita polizza prima della stipula del contratto, ma potrà essere presentata la polizza in corso (obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione), rinnovata annualmente.

8) In relazione alla nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista all'art. 11 del Capitolato, segnaliamo che la scrivente ritiene che la specificità dell'attività posta in essere (ad esempio consulenza sui rischi, negoziazione del prezzo e collocamento dei predetti rischi sui mercati assicurativi) debba guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento del broker come Titolare autonomo.

In particolare, si osserva che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore a cui le Società di brokeraggio sono tenute ad obbedire.

In tal senso, l'attività di intermediazione assicurativa è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 - "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS) ciò che ne impedisce la delega potenziando la necessità di gestire il dato in autonomia.

Al raggiungimento di quanto sopra contribuisce il fatto che la scrivente determina le finalità proprie e i mezzi di trattamento dei dati raccolti con particolare riferimento a:

- necessità di raccogliere o meno dati personali del Cliente in relazione alle tipologie di programmi assicurativi di cui offre assistenza e consulenza;
- quali categorie di informazioni raccogliere;
- quali sono le persone di cui raccogliere le informazioni;
- come utilizzare le informazioni raccolte;
- se divulgare le informazioni e, in caso affermativo, a chi per garantire il rispetto degli accordi contrattuali;
- quale software o hardware utilizzare per elaborare le informazioni;
- modalità di aggregazione, rielaborazione e analisi dei medesimi dati per generare andamenti statistici e indici di tendenza su determinati settori merceologici, industrie e rischi.

E fornisce un'adeguata informativa privacy nel rispetto della normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra vi chiediamo di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati e che non verrà nominato Responsabile del Trattamento dei dati.

Riscontro al chiarimento 11):

Si forniscono i chiarimenti ai diversi punti:

- 1) Per quanto riguarda il CCNL applicabile, si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica;
- 2) In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 8.2 del Disciplinare, si conferma che, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), il requisito può essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento nel suo

complesso, senza limiti minimi per capogruppo e mandante (così come già previsto per il requisito 8.3); per quanto riguarda la comprova del requisito, si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

3) Per quanto riguarda la garanzia provvisoria sono ammesse entrambe le possibilità presentate nel quesito.

4) Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica.

5) Si conferma che la percentuale di aggio che verrà riconosciuta all'aggiudicatario con riferimento alle Cauzioni è pari al 4%; contestualmente al chiarimento verrà pubblicato l'Allegato C_ Dichiarazione offerta economica, con l'integrazione corretta.

6) Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica.

7) Si conferma che le polizze e relativi i massimali di polizza da presentare prima della stipula del contratto sono quelli previsti all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto del servizio di che trattasi.

E' possibile presentare la polizza RC professionale di cui dispone l'operatore economico, a condizione che sia conforme a quanto previsto in CSA e atti di gara. Nel caso in cui l'O.E. disponesse di una polizza con massimali di garanzia inferiori sono ammesse appendici fino al raggiungimento dei massimali richiesti in CSA.

8) Si veda il precedente riscontro fornito in relazione alla medesima tematica.

Chiarimento 12):

Si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

- con riferimento al requisito di capacità economica finanziaria, si chiede conferma che il fatturato globale potrà essere comprovato anche con i bilanci della società;
- con riferimento all'art. 8 del Capitolato e, in particolare, al periodo "Ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa ed in mancanza di attestato di pagamento da parte del Broker, il mandato di pagamento emesso nei confronti di quest'ultimo farà fede quale quietanza liberatoria per le aziende contraenti", si evidenzia che non sempre il mandato di pagamento si estrinseca con la contestuale corresponsione dei premi. Pertanto, si chiede di confermare che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere efficacia liberatoria per le aziende contraenti.

Riscontro al chiarimento 12):

Per quanto riguarda la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria si conferma quanto prescritto nella documentazione di gara.

Si conferma che, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker costituisce quietanza liberatoria per le Aziende contraenti.

Pertanto, non è previsto alcun obbligo in capo al Broker di anticipare con proprie risorse il pagamento dei premi assicurativi per conto delle Aziende contraenti.

Resta fermo che il pagamento dei premi dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato, dalla documentazione di gara nonché dai capitolati di polizza attivi presso gli Enti Sanitari.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Tania Ruiu